



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Determina Sindacale n° 17/2023

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile dell' Area Economico Finanziaria, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Il Comune di S. Stefano di Camastra, con una popolazione di 4.453 abitanti (al 31/12/2022) è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- La struttura organizzativa dell'Ente è suddivisa in cinque Aree funzionali e, precisamente, *Amministrativa Socio Culturale, Economico Finanziaria, Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici, Manutentiva Vigilanza, Logistica Tecnico Informatica*;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove si stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall' art. 109 dello stesso Decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 a tenore del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 13,14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico;

DATO ATTO CHE:

- il capo Area Economico Finanziaria di questo Comune è stato collocato in pensione, con decorrenza 01.05.2022;
- con propria determina n. 23 del 17/05/2022 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria alla rag. Maria Antonella Polillo, dipendente di questo Ente, a tempo parziale cat. C, posizione economica C1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) del CCNL 21/05/2018, in via temporanea fino al 12.06.2022.
- con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 07.07.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato disposto l'utilizzo di un dipendente di altra amministrazione, a svolgere attività lavorativa aggiuntiva subordinata in favore del Comune di Santo Stefano di Camastra, Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, dall'8 luglio al 31 dicembre 2022 per 12 ore settimanali, al di fuori del normale orario di lavoro reso presso il Comune di appartenenza;
- con proprio provvedimento n° 37 del 28/07/2022 lo scrivente ha proceduto al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area Economico Finanziaria di questo Comune alla dott.ssa Valentina Musumeci, dipendente di ruolo del Comune di Pollina, con rapporto di lavoro per 12 ore settimanali, profilo professionale "Istruttore Direttivo Contabile" cat. D. con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dell'art. 1, comma 1, lettera h) della L.R. 11.12.91; con lo stesso provvedimento è stata nominata la rag. Maria Antonella Polillo, cat. C, sostituto del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria fino al 31.12.2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 29.12.2022 , esecutiva, si è approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Comune di Pollina, relativo all'utilizzo, da parte di questo Comune, della suddetta dipendente, dott.ssa Valentina Musumeci, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per il periodo dal 01/01/2023 e sino al 31/03/2023, per un n. di 18 ore settimanali;
- con determinazione sindacale n. 2/2023 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria alla Dott.ssa Valentina Musumeci, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. 21/05/2018, dall'1/1/2023 al 31/03/2023; con lo stesso provvedimento è stata nominata la rag. Maria Antonella Polillo, cat. C, sostituto del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria fino al 31.03.2023;

DATO ATTO che a decorrere dall'1.04.2023 risulta vacante la posizione organizzativa relativamente all'Area Economico Finanziaria;

PRESO ATTO dell'assenza presso la suddetta area di personale inquadrato presso la categoria "D";

DATO ATTO che è intendimento dell'amministrazione procedere con l'assunzione di un Istruttore direttivo contabile, cat. D, reinquadrato con decorrenza 01.4.2023 nell'area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO nelle more dell'espletamento della selezione per l'assunzione del predetto Istruttore Direttivo procedere ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) del CCNL 21.05.2018 il quale prevede, tra l'altro, che in assenza di posizioni di categoria D, l'incarico di posizione organizzativa può essere conferito a dipendenti classificati nella categoria C, norma contrattuale riproposta all'interno dell'art. 16 comma 4 del CCNL 16.11.2022;

VISTO l'art. 12 del vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi il quale disciplina l'area delle Posizioni organizzative e l'affidamento dei relativi incarichi;

VISTO, in particolare, l'art. 12 comma 2 del citato regolamento comunale il quale prevede che, eccezionalmente, in caso di assenza di personale di categoria "D" nell'area interessata al conferimento della relativa posizione organizzativa, l'incarico può essere conferito a personale in possesso della categoria C, con esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare e dagli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia e il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed effettivamente assicurati, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e requisiti culturali rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire: attitudine, esperienze, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire;

VISTO l'art. 13 del CCNL 16.11.2022 il quale dispone che gli incarichi di Posizione Organizzativa con decorrenza 01.4.2023 sono automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione;

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, individuare la dipendente rag. Polillo Maria Antonella, con contratto a tempo indeterminato a 30 ore settimanali, Cat. C, inquadrata con decorrenza 01.4.2023 nell'area degli Istruttori, ai sensi del nuovo CCNL 16.11.2022, in atto Responsabile del servizio Finanza e Contabilità, quale soggetto cui conferire le funzioni dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria in Posizione organizzativa, automaticamente ricondotta nella tipologia di incarico di Elevata Qualificazione con decorrenza 01.4.2023, ai fini dell'attuazione dei compiti e l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni;

VISTO il contratto collettivo del lavoro dei dipendenti delle Autonomie Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e richiamato in particolare l'art. 15 comma 2 che nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, nel quale si precisa che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità, norma contrattuale riproposta all'interno dell'art. 17 comma 3 del CCNL 16.11.2022;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 25 comma 2 secondo cui "la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici";

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26/08/2011, ed in particolare gli articoli 1- 2 - 3- 11-12 - 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del comparto "Regioni-Autonomie Locali" che detta disposizioni particolari sulle posizioni organizzative stabilendo che *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13, norma contrattuale riproposta all'interno dell'art. 16 comma 4 del CCNL 16.11.2022;*

DATO ATTO che le 5 Aree in cui si articola l'organizzazione dell'Ente costituiscono 5 Aree di posizione organizzativa ai sensi del vigente CCNL negli Enti Locali privi di dirigenza, sono automaticamente ricondotti nella nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 13 del nuovo CCNL 16.11.2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07/05/2019 con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e segg. del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 ed al fine di consentire al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative in scadenza

il 20/05/2019, è stato approvato il “Regolamento per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative;

VISTO l’art. 2 comma 1 del citato regolamento soprarichiamato il quale prevede che *Gli incarichi relativi all’Area delle posizioni organizzative nelle quali il Comune risulta essere articolato sono conferiti con provvedimento sindacale per un periodo non superiore al mandato sindacale;*

VISTO il successivo art. 3 che *In deroga a quanto previsto dall’art. 13 comma 2 del CCNL 21/05/2018, nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui pur essendo in servizio dipendenti e inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim in posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tale fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale di categoria C, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*

VISTO, altresì, l’art. 7, comma 1 del citato Regolamento, il quale prevede che *Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio provvedimento tenendo conto dell’articolazione della struttura amministrativa dell’ente, delle attribuzioni facenti capo a ciascuno struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale interessato;*

RITENUTO NECESSARIO, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi dell’Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili nei limiti delle quali occorre perseguire l’equa remunerazione degli incarichi assegnati, nominare il responsabile di posizione organizzativa;

VISTO il comma 3 del citato art. 7 il quale prevede che *Gli incarichi sono conferiti per un periodo non superiore al mandato sindacale. L’incarico non può avere durata inferiore a un anno in coerenza con i tempi del piano della performance e quindi alla possibilità di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati;*

VISTO, altresì, il successivo comma 5 il quale prevede che *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, per responsabilità particolarmente gravi e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL e il successivo comma 7 il quale prevede che *La revoca dell’incarico, disposta dal Sindaco con proprio motivato provvedimento, non pregiudica la corresponsione al titolare della posizione organizzativa dell’indennità di posizione per il periodo antecedente la data di revoca medesima ma comporta, dalla data di decorrenza, l’immediata perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza;**

VISTO l’art. 5 del regolamento comunale il quale stabilisce che *Il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario;*

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 7 prevede che *Negli atti di conferimento dell’incarico è stabilito l’importo della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri di cui all’art. 6 del regolamento, fatta salva l’ipotesi di cui allo stesso art. 6, comma 4;*

VISTO l’art. 15 comma 2 del CCNL 21.5.2018, norma contrattuale riproposta all’interno dell’art. 17, comma 3, del CCNL 16.11.2022, il quale in relazione alla retribuzione di posizione, prevede, tra l’altro, che *Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;*

CHE l’art. 6 del regolamento attribuisce al Nucleo di valutazione la graduazione della retribuzione di posizione – pesatura – per i titolari di posizione organizzativa, previa determinazione degli appositi parametri contrattualmente previsti;

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell’incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, che alla rag. Polillo Maria Antonella, Categoria C, inquadrata nell’area degli Istruttori con decorrenza 01.4.2023 ai sensi del nuovo CCNL 16.11.2022, possa essere conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’art. 13 comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018, norma contrattuale riproposta all’interno dell’art. 16 comma 4 del CCNL 16.11.2022, con decorrenza 01.4.2023, automaticamente ricondotto dalla predetta data nell’incarico di Elevata Qualificazione, e fino alla nomina dell’Istruttore Direttivo Contabile da assumere, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO stabilire la retribuzione di posizione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria nella misura annua di € 7.204,17 scaturita dalla riparametrazione dell'importo previsto per la categoria di appartenenza all'impegno orario settimanale;

DATO ATTO, con riferimento alla retribuzione di risultato che la misura della stessa è stata stabilita, con deliberazione di G.C. n. 85/2022, nella misura del 15% del fondo per le remunerazioni della retribuzione, dando atto che la liquidazione della stessa è subordinata all'esito della valutazione annuale operata dal Nucleo di Valutazione, nel rispetto del sistema adottato dall'Ente;

ACCLARATO che la missione del Responsabile di direzione di struttura apicale deve essere orientata, in particolare ad assicurare il coordinamento, l'attuazione e la vigilanza in ordine al compiuto esercizio di ogni funzione, attività, servizio derivante da disposizioni legislative (comunitarie, nazionali, regionali), statutarie e regolamentari e da progetti, piani, programmi, obiettivi e priorità definiti dagli organi di governo dell'Ente, ascritte alla competenza dell'Area e dei Servizi in esso incardinati, con: esercizio delle funzioni con prerogative e poteri direttivi e decisionali, da condurre nell'osservanza e nei limiti delle disposizioni di legge e delle direttive fissati da atti amministrativi ovvero dalla Giunta o dal Sindaco, con sottoposizione al controllo politico-amministrativo di questi e al sindacato del Nucleo di Valutazione; esplicazione di ogni altra incombenza utile, opportuna o necessaria per l'efficiente e efficace conduzione organizzazione e coordinamento del lavoro proprio e di quello dei collaboratori assegnati, in funzione prioritariamente del soddisfacimento degli interessi generali della comunità locale; assolvimento di ogni ulteriore compito connesso alle funzioni direzionali attribuite, con riguardo all'intero compendio delle attività devolute all'Area per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ed assegnati, in funzione dell'attuazione delle azioni di governo desumibili dalle linee programmatiche, negli atti di programmazione e di relativa attuazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni emanate con decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190, con particolare riferimento all'art. 20, il cui comma 1 stabilisce che: *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto"* mentre al comma 4 prevede che: *"La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico"*;

ACCLARATO l'obbligo in capo al Responsabile di Area di produrre, altresì, all'atto dell'incarico, la dichiarazione prevista dal comma 1 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di inconferibilità previste dal medesimo D. Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa;

DATO ATTO che nel corso dell'incarico il Responsabile di Area presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

EVIDENZIATO che entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente conferente l'incarico, a mente del successivo comma 3;

SOTTOLINEATO che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall'Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l'inconferibilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;

RAMMENTATO il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell'introdurre l'art. 6 - bis alla legge n. 241/1990, così dispone: *" Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;

SOTTOLINEATI, altresì, gli obblighi di cui al Codice di comportamento emanato, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore dal 19 giugno 2013, con particolare riferimento all'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", applicabile per espressa previsione del comma 1 ai funzionari responsabili di P.O. negli enti privi di dirigenza, sui quali incombe l'onere (comma 3) prima di assumere le funzioni, di:

- comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
- dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;

- fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;
- VISTO il codice di comportamento integrativo del Comune di Santo Stefano di Camastra, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 4/02/2014;
- EVIDENZIATO che l'onere per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato è a carico del bilancio dell'Ente;
- VISTO il vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2013;
- VISTA la Legge 8/6/90, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;
- VISTA la L.R. 26/08/92 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 15/05/97 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 30/2000;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 31/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 e s.m.i.;
- VISTI gli artt. 46, comma 1, punto 2, lettera i), 51-52-53 dello Statuto Comunale;
- VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni Autonomie Locali;
- VISTI gli artt. 13,14,15,17 del CCNL del 21/05/2018 del Comparto Regioni Autonomie Locali;
- VISTO gli artt. 16, 17, 18 e 19 del CCNL 16.11.2022;

DETERMINA

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di attribuire, con decorrenza 01.4.2023 e fino alla nomina dell'Istruttore Direttivo Contabile da assumere, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, alla rag. Polillo Maria Antonella, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale, a 30 ore settimanali, categoria C, inquadrata con decorrenza 01.4.2023 nell'Area Istruttori, l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di questo Comune, ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018, norma contrattuale riproposta all'interno dell'art. 16 comma 4 del CCNL 16.11.2022, automaticamente ricondotta nell'incarico di Elevata Qualificazione con decorrenza 01.4.2023, dando atto che il conferimento dell'incarico comporta de iure;
 - a) l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dell'art. 1 comma 1, lettera h), della L.R. 11/12/1991, n° 48, nonché dei compiti di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi, con i poteri e le prerogative conferiti dalle disposizioni di legge e di regolamento, compresa ogni funzione di natura organizzativa e gestionale che non sia conferita ad altri soggetti per espressa previsione legislativa, regolamentare, o di altro provvedimento amministrativo, ivi inclusa la gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, del personale assegnato;
 - b) la titolarità della posizione organizzativa ex art. 13, comma 1, lett. a), CCNL 21/05/2018, norma contrattuale riproposta all'interno dell'art. 16 comma 4 del CCNL 16.11.2022, automaticamente ricondotta nell'incarico di Elevata Qualificazione con decorrenza 01.4.2023, di direzione di struttura, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
- 3) Di dare atto che detto Responsabile dell'Area è componente della Delegazione Trattante di cui all'art. 7 del CCNL 21/05/2018, norma contrattuale riproposta all'interno dell'art. 7 comma 1 del CCNL 16/11/2022;
- 4) Di riconoscere al predetto Responsabile la retribuzione di posizione nella misura annua di € 7.204,17, scaturita dalla riparametrazione dell'importo previsto per la categoria di appartenenza all'impegno orario settimanale;
- 5) Di dare atto che con la deliberazione di G.C. n. 85/2022 è stata quantificata, nella misura del 15% del fondo per la remunerazione dei titolari di P.O., la remunerazione della retribuzione di risultato, dando atto che la liquidazione è subordinata all'esito della valutazione annuale operata da Nucleo di Valutazione, nel rispetto del sistema adottato dall'Ente.
- 6) Di dare atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dell'interessato di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013, all'atto della notifica, attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico.

- 7) Di dare atto che nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare annualmente ai sensi del successivo comma 2, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle causa di incompatibilità recate dal medesimo D.Lgs. 39/2013.
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.santostefanodicamastra.me.it nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.
- 9) Il presente provvedimento è notificato all'interessato, tramite il messo comunale, e trasmesso:
 - al Segretario Generale;
 - agli Assessori Comunali;
 - al Nucleo di valutazione;
 - al Revisore dei Conti;
 - ai Responsabili di Area dell'Ente;
 - alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - al Messo comunale per la notifica e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

S. Stefano di Camastra, 31.03.2023



IL SINDACO
Francesco Re

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Re", written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.